

99.0.207 (Inammissibile comma 8)

[Minasi](#), [Testor](#), [Dreosto](#) (Lega)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 99-bis

(Misure in materia di definizione e applicazione dei prezziari relativi ai prodotti, alle attrezzature e

alle lavorazioni degli appalti di lavori)

1. Al fine di garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull'intero territorio nazionale, promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo e coordinare la definizione dei prezziari regionali di cui all'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è definito il prezzario nazionale recante il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori. Il prezzario nazionale, aggiornato con cadenza annuale e redatto in coerenza con i criteri di cui all'Allegato I.14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche avvalendosi dell'attività del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 del predetto Allegato I.14, opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezziari adottati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023. A tal fine, il prezzario nazionale indica, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell'oggetto dell'appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo. Le regioni e province autonome, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, motivano, in sede di adozione dei prezziari regionali, eventuali scostamenti dalle stime di prezzo e delle soglie di variazione individuate dal prezzario nazionale.

2. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di predisporre il prezzario nazionale di cui al comma 1 e di monitorare l'aggiornamento dei prezziari regionali, nonché la coerenza e congruità dell'applicazione delle clausole revisionali di cui al comma 4, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Osservatorio sperimentale per il monitoraggio dei prezziari delle opere pubbliche, di seguito denominato "Osservatorio". L'Osservatorio svolge attività di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonché delle dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali, al fine di promuovere metodologie omogenee di formazione e

aggiornamento dei prezziari, nonché di monitorare, a campione, la relativa applicazione ai contratti di cui al comma 4 di importo superiore a 100 milioni di euro. L'Osservatorio opera in raccordo con il tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 dell'Allegato I.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e si può avvalere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione, assicurando la condivisione dei dati, delle metodologie di rilevazione e delle analisi di congruità con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con le Regioni.

3. L'Osservatorio di cui al comma 2 è istituito presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e opera anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione, le modalità di funzionamento e svolgimento delle attività di monitoraggio, verifica e raccolta dati, nonché i criteri per la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio e delle risultanze delle verifiche di coerenza e congruità di cui al presente comma. L'Osservatorio è composto da un numero massimo di dieci esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per i compensi spettanti agli esperti, nonché per l'eventuale sottoscrizione di convenzioni con università e istituti di formazione. Agli oneri complessivi derivanti dal presente comma, pari a 600.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché per gli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori è adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflattivo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezziari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. I maggiori importi derivanti

dall'applicazione dei prezziari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura dell'80 per cento, a valere sulle risorse individuate ai sensi del comma 5.

5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti, per gli appalti pubblici di lavori di cui al comma 4, dall'applicazione dei prezziari regionali, le stazioni appaltanti utilizzano:

a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi ed emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

6. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi del comma 5, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento o di altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante.

7. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei commi 1, 4, 5 e 6 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. All'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "di 100 milioni di euro per l'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "di 2.250.000.000 euro per l'anno 2026". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a complessivi euro 2.150.000.000, per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.